



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 204

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Riccardo Barbisan, Villanova, Coletto, Michieletto, Finco, Ciambetti, Gidoni e Sandonà

**INTRODUZIONE DEL PRINCIPIO DELLA RESIDENZIALITÀ.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCESSO AGLI INTERVENTI
ECONOMICI E DI SERVIZI ALLA PERSONA.**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 28 novembre 2016.

INTRODUZIONE DEL PRINCIPIO DELLA RESIDENZIALITÀ. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCESSO AGLI INTERVENTI ECONOMICI E DI SERVIZI ALLA PERSONA.

Relazione:

La presente proposta di legge intende introdurre dei principi che tengano conto, in tema di erogazione di contributi a carico della finanza regionale e locale e di accesso ai servizi erogati dalla regione e dagli enti locali, dell'oggettiva limitatezza delle risorse finanziarie disponibili e della crescente necessità di una migliore gestione delle stesse nonché l'opportunità di prevedere una progressione nella fruizione di una serie di servizi alla persona e quindi la possibilità di una differenziazione sulla base di criteri oggettivi, trasparenti, facilmente qualificabili e quantificabili e che non diano luogo a scelte arbitrarie ma che rispettino le esigenze della cittadinanza residente nella Regione del Veneto.

La crisi economica che ha investito il Veneto e che ancora, purtroppo, oggi persiste fa sentire le sue conseguenze specialmente su chi in Veneto ha vissuto, lavorato e contribuito al suo sviluppo negli anni, della crisi.

La volontà della Regione è dunque quella di introdurre dei per a governare l'azione amministrativa nella sua concreta attuazione, valorizzando in particolar modo i requisiti della residenza e dell'attività lavorativa nel territorio regionale al fine di assistere, in via prioritaria, quei cittadini, anche stranieri, che hanno negli anni concorso alla spesa locale per l'erogazione dei servizi, senza tuttavia compiere alcuna esclusione.

Sull'argomento è già intervenuta la Corte Costituzionale che con la sentenza n. 432 del 2 dicembre 2005 ha precisato che "il requisito della residenza continuativa ... risulta non irragionevole quando si pone in coerenza con le finalità che [il legislatore] intende perseguire (sent. 493/1990), specie la dove le stesse realizzino un equilibrato bilanciamento tra i valori costituzionali in gioco"

Con l'introduzione del principio della residenzialità, come principio premiante per coloro che hanno lavorato, vissuto e contribuito allo sviluppo e al benessere della vita della regione e dell'ente locale da maggiore tempo, non vi è l'intento di esclusione (si è consci della recente sent. 40/2011 Corte Cost.) ma vi è la volontà di sancire principi ispiratori che diano la possibilità all'amministrazione di graduare, secondo necessità e nello spirito del rispetto della finanza pubblica e delle limitate risorse disponibili, l'accesso da parte dei cittadini ad una serie di servizi erogati dall'ente locale.

In sostanza, sulla base dei principi introdotti dalla presente proposta, che sanciscono la residenzialità, la Regione e le Amministrazioni Locali dovranno adottare provvedimenti che, all'atto dell'erogazione di prestazioni di natura assistenziale (ad esempio: buono scuola, accesso asili nido, assegnazione alloggi pubblici ecc.) introducano il principio premiante della maggiore residenza temporale sul territorio regionale.

L'ottenimento dei benefici in materia di erogazione di contributi a carico della finanza locale e di accesso alla rete delle utilità d'offerta sociali è legato, quindi, al dato temporale della residenza anagrafica o alla prestazione di attività lavorativa in Veneto dei destinatari.

INTRODUZIONE DEL PRINCIPIO DELLA RESIDENZIALITÀ. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCESSO AGLI INTERVENTI ECONOMICI E DI SERVIZI ALLA PERSONA.

Art. 1 - Finalità.

1. La Regione del Veneto, nell'ambito delle iniziative di politiche sociali, in considerazione della scarsità di risorse, interviene a favore dei soggetti economicamente più deboli ai fini dell'erogazione di contributi regionali o degli enti locali o altri servizi e utilità economicamente valutabili e dell'assegnazione di beni anche immobili.

Art. 2 - Requisiti per l'accesso ai contributi e/o servizi erogati dalla Regione e dagli enti locali.

1. Costituisce titolo per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 1 il possesso, da parte dei richiedenti, della residenza anagrafica o l'aver prestato attività lavorativa da almeno cinque anni in Veneto.

2. Nell'erogazione dei benefici di cui all'articolo 1, costituisce, altresì, titolo preferenziale per la formazione delle graduatorie dei richiedenti, la residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale in Veneto:

- a) da almeno dieci anni: punti 5;
- b) da almeno venti anni: punti 10;
- c) da almeno trenta anni: punti 20.

Art. 3 - Invarianza della spesa.

1. L'attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

INDICE

Art. 1 - Finalità.....	3
Art. 2 - Requisiti per l'accesso ai contributi e/o servizi erogati dalla Regione e dagli enti locali.	3
Art. 3 - Invarianza della spesa.	3